COMMISSIONE V

DIFESA

CXLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 914

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni a favore dell'Aviazione da turismo. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2994) 914

PRESIDENTE 914, 915
FANELLI, *Relatore* 914
DAL POZZO 914
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 914

Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2998) 915

PRESIDENTE 915, 916, 917
FANELLI, *Relatore* 915, 916, 917
GUADALUPI 915, 917
SPIAZZI 916
GEUNA 916
CLOCCHIATTI 916, 918
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 916

Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico. ruolo Commissariato. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2999) 918

PRESIDENTE 918
PAGLIUCA, *Relatore* 918

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente, prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734. e 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. (2902) 919

PRESIDENTE 919, 920
BOSCO LUCARELLI, *Relatore* 919
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 919, 920
AZZI 920
SPIAZZI 920

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina. (2911) 920

PRESIDENTE 920
GEUNA, *Relatore* 920

Votazione segreta:

PRESIDENTE 920

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mattei e Trimarchi.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni a favore dell'Aviazione da turismo. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Agevolazioni a favore dell'Aviazione da turismo», per il quale la nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore*. Al fine di incoraggiare la ripresa del turismo, in mancanza di una produzione a prezzi accessibili, con legge 29 marzo 1949, n. 162, furono concesse agli aerei di produzione estera le stesse agevolazioni che erano state già concesse ai nostri aerei da turismo. Tuttavia, per non creare ostacoli all'industria nazionale, le stesse agevolazioni furono limitate a quegli aerei che risultavano già iscritti nel Registro aeronautico italiano, quindi già immatricolati, e che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano di proprietà di cittadini italiani. Le agevolazioni furono limitate alla durata di due anni.

Ora, in seguito ad accertamenti eseguiti, è risultato che le industrie italiane non sono ancora in grado di fornire materiale sufficiente per la costruzione di aerei da turismo, e quindi, in pratica, sono ancora gli aerei ai quali furono concesse dette agevolazioni che svolgono la più larga attività.

Il disegno di legge in discussione ha lo scopo di prorogare per altri due anni il periodo delle agevolazioni di cui alla legge n. 162.

Poiché io conosco a fondo l'importanza di un simile provvedimento, non esito a chiederne l'approvazione. Voi tutti sapete che molti giovani piloti non hanno la possibilità di effettuare gli allenamenti sugli aerei militari, mentre possono benissimo farlo sugli apparecchi da turismo, e questa dovrebbe già essere una sufficiente motivazione del provvedimento in parola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAL POZZO. Dalle brevi parole del relatore non ho compreso se causa della scarsa produzione nazionale di apparecchi da turismo sia l'elevato costo di essi o la impossibilità delle nostre industrie di produrre il materiale. Tutti e due i motivi sono stati accennati dal relatore.

Desidererei, pertanto, conoscere i prezzi di fabbricazione praticati in Italia e all'estero.

Desidererei, infine, fare un'osservazione. Sul campo di aviazione di Treviso ho visto giovani piloti che si esercitavano sugli apparecchi: ebbene, quegli apparecchi erano di tipo nazionale; non ho visto apparecchi esteri.

D'altra parte, io non comprendo perché si debbano comprare all'estero, dove noi non abbiamo neppure la possibilità di far lavorare i nostri operai, gli apparecchi che, in definitiva, servono per fare il contrabbando di sigarette.

Dichiaro, pertanto, che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FANELLI, *Relatore*. Desidero anzitutto precisare che le agevolazioni di cui al disegno di legge in discussione non possono in alcun modo danneggiare l'industria italiana, in quanto esse si applicano, come ho già detto, soltanto a quegli apparecchi già immatricolati e di proprietà di cittadini italiani.

D'altra parte, la carenza di apparecchi da turismo di produzione nazionale è dimostrata anche dal fatto che, fino a poco tempo fa, le esercitazioni nelle scuole militari venivano effettuate su aerei di produzione estera. È chiaro che a mano a mano che l'industria progredirà si attingerà meno alla produzione straniera.

Quanto alla preoccupazione dell'onorevole Dal Pozzo che gli aerei da turismo servano per il contrabbando, posso tranquillizzarlo. Gli aerei da turismo servono per l'allenamento dei piloti; esso dà la possibilità di conseguire brevetti civili che sono un'ottima referenza per chi voglia intraprendere la carriera militare.

A me sembra, quindi, che non debbano esistere difficoltà e che si possa senz'altro approvare il disegno di legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle considerazioni del relatore e faccio rilevare che, qualora questo disegno di legge non dovesse essere approvato, le società ed i cittadini italiani che hanno immatricolato a loro nome apparecchi da turismo di fabbricazione straniera potrebbero anche trovare più conveniente non servirsene

più e trasferirli all'estero. Con quanto danno per il turismo italiano è facile immaginare.

Chiedo, pertanto, che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, è elevata da due a quattro anni ».

Nessuno chiedendo di parlare e constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 della legge 15 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare » già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore*. La legge 25 luglio 1941 sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare stabiliva, all'articolo 2, che, per poter partecipare ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, occorreva non aver superato il ventiseiesimo anno di età. Il disegno di legge in esame si propone, invece, di ridurre detto limite a 23 anni.

Il provvedimento trova la sua giustificazione nel fatto che i nuovi aerei in dotazione all'Aeronautica militare, i quali raggiungono quote e velocità notevolissime, debbono necessariamente essere affidati a persone più giovani. Ora, se si tien conto del fatto che molti degli ufficiali piloti effettivi vengono reclutati fra gli ufficiali di complemento, è ovvia la deduzione che in questi casi il reclutamento avviene anche fra giovani che abbiano superato tale limite. Invece noi dobbiamo dare la possibilità di scelta fra persone molto giovani, poiché, come ho accennato, i nuovi potenti apparecchi richiedono maggiore resistenza da parte del pilota.

Il Consiglio superiore delle Forze armate e l'altro ramo del Parlamento si sono pronunciati in senso favorevole al provvedimento e, pertanto, ritengo che esso meriti anche la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Dichiaro che sono molto perplesso. Le ragioni che l'onorevole relatore ha addotte mi sembrano di carattere esclusivamente tecnico e non sufficienti a spiegare le vere cause per cui il Governo ha presentato il disegno di legge in questione.

A me non sembra che la riduzione del limite di età da 26 a 23 anni comporti la possibilità di una selezione tanto accurata tra i giovani i quali intendano partecipare all'attività militare aeronautica ed entrare nell'Accademia.

In secondo luogo – e sono queste le ragioni della mia contrarietà al disegno di legge – se è vero che nella nuova strategia atlantica, disgraziatamente per il nostro Paese, occorrerà rivedere anche i sistemi dell'organizzazione tecnica e militare, è altrettanto vero che una modifica alla legge istitutiva del luglio 1941 non può essere soltanto impostata su ragioni di ordine tecnico, ma, a nostro giudizio, particolarmente su ragioni morali, politiche e costituzionali. Privare del diritto di partecipare a queste attività i giovani fra i 23 ed i 26 anni di età a noi pare che non sia giustificato.

Vi è infine da considerare il caso degli studenti, molti dei quali resterebbero esclusi dalla possibilità di partecipare a questa attività proprio per ragione dei loro studi.

Per ultimo, chiedo all'onorevole rappresentante del Governo che voglia chiarire in maniera definitiva la portata ed il significato del punto 3°) dell'articolo unico del disegno di legge: « risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità ». Gradirei, inoltre, conoscere il giudizio definitivo su questi requisiti della moralità e della condotta pubblica e privata del cittadino italiano che, invocando la Costituzione, intenda partecipare liberamente ad un concorso del genere. Attendo anche, da parte del nostro onorevole presidente, una conferma del principio che abbiamo più volte sollevato e sostenuto a difesa degli interessi legittimi e dei diritti di tutti i cittadini italiani, alcuni dei quali, come abbiamo già denunciato, sono stati esclusi da determinati concorsi

perché il Ministro della difesa, o chi per lui, ha ritenuto che, per il solo fatto di appartenere ad un partito non governativo, essi non fossero idonei, o addirittura, come è recentemente accaduto all'Accademia navale di Livorno, sono stati dimessi dai corsi per il solo fatto che un lontano parente risultava iscritto al partito comunista o al partito socialista.

In conclusione, nel dichiarare di essere contrario al disegno di legge in discussione, chiedo che, sú quest'argomento, il quale ha conseguenze notevoli di ordine politico e costituzionale, l'onorevole rappresentante del Governo e l'onorevole presidente della Commissione, si pronuncino e facciano sapere se, in relazione a questi concorsi, esistano preventivamente delle esclusioni.

SPIAZZI. Mi associo in pieno alle ragioni esposte dal relatore, in quanto è a tutti chiaro che il pilotaggio dei moderni mezzi aeronautici richiede fisici ed energie giovanissimi. Oggi, purtroppo, le disgrazie si moltiplicano particolarmente fra i più anziani di età. La gioventù spregiudicata corre l'alea anch'essa, ma ha un organismo che reagisce meglio, avendo i riflessi più pronti.

GEUNA. Sottoscrivo pienamente le affermazioni del relatore e aggiungo che, nei confronti di una specialità quale l'arma aeronautica, le questioni di carattere tecnico debbono necessariamente prevalere su ogni altra considerazione. Del resto, con questa legge si cerca di favorire i giovani elementi di sana e robusta costituzione, perché essi, indubbiamente, danno più affidamento per l'espletamento dei compiti a cui son chiamati.

L'oratore di opposizione che mi ha preceduto chiede di conoscere l'esatto significato del punto terzo dell'articolo unico del disegno di legge. Ma è chiaro ! Basta avere un minimo di buona fede e conoscere l'italiano per comprendere come la nostra Commissione non debba preoccuparsi dei timori dell'opposizione, timori di carattere politico, ed annullare questa esigenza assoluta che è il possesso di requisiti morali !

CLOCCHIATTI. Mi associo alla richiesta formulata dall'onorevole Guadalupi. Perché in questi casi sono i fatti che contano. Noi non intendiamo atteggiarci a difensori di gente immorale o di gente che non abbia i requisiti per servire nelle Forze armate; però non possiamo trascurare quello che sta succedendo: e l'onorevole Guadalupi ha denunciato dei fatti molto gravi. Noi saremo lieti di ascoltare, in questa sede, le spiegazioni che l'onorevole sottosegretario, se in grado, vorrà darci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FANELLI, *Relatore*. Desidero anzitutto chiarire che il disposto del punto 3°) dell'articolo unico esiste fin dal 1941, quando cioè ancora i partiti politici non esistevano, e quindi è da escludersi che ad esso si sia voluto dare valore politico. Per quanto riguarda la questione dell'età, anche a me dispiace che tanti giovani siano privati della possibilità di partecipare ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento; ma chi, come me, ha avuto la possibilità di rendersi conto della potenza dei nuovi apparecchi, ha subito compreso la necessità delle migliori condizioni fisiche e morali da richiedere a chi le deve pilotare.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, debbo subito osservare che la stessa preoccupazione che ha consigliato di non elevare eccessivamente i limiti di età per il collocamento a riposo deve indurre a tenere basso il limite di età per il reclutamento. È evidente che se reclutiamo tardi gli ufficiali e li congediamo presto noi non possiamo avere da essi tutto il rendimento che potrebbero dare. E questa ragione vale ancor più quando si tratta di piloti, il cui costo si aggira sui 70-80 milioni. È facile comprendere, quindi, come sia più importante avere un pilota a 23 anni che non a 26.

Per quanto riguarda la preoccupazione, di cui si fecero eco i membri dell'opposizione anche nell'altro ramo del Parlamento, circa l'impossibilità di partecipare ai concorsi per chi si sia laureato dopo il ventitreesimo anno di età, quando invece si accorda il differimento al ventiseiesimo anno per l'adempimento agli obblighi di leva nei riguardi degli studenti, debbo fare osservare che, nel caso in questione, i giovani possono anche laurearsi dopo il servizio militare. Inoltre, si deve considerare che il limite dei 26 anni è eccezionale, e quindi non dobbiamo preoccuparci eccessivamente di quegli studenti che, per conseguire una laurea, impiegano tanto tempo. A 23 anni si può benissimo conseguire anche una laurea in ingegneria: quindi, la possibilità di concorrere è aperta a tutti.

D'altra parte, queste condizioni sono state richieste dagli organi tecnici i quali hanno ravvisato la necessità che gli ufficiali piloti siano in possesso di determinati requisiti fisici.

Quanto alle dichiarazioni chieste dall'onorevole Guadalupi, non ho difficoltà a fornirle ed a chiedere che siano poste a verbale.

Premesso che la questione dell'interpretazione di una legge riflette i poteri dell'autorità

giudiziaria, non ho difficoltà a dichiarare che il Governo, per cittadino avente buona condotta pubblica, intende colui che conferma la condotta medesima ai principî dell'ordinamento politico, giuridico, economico, sociale e morale a cui si ispirano la Costituzione repubblicana e le altre leggi dello Stato italiano. È escluso, perciò, che l'appartenenza ad un partito politico sia di per se stessa ragione per rendere operante la norma, quando la condotta sia quella indicata innanzi.

FANELLI, *Relatore*. Ritengo di dover aggiungere, per maggiore precisione, che il nuovo limite di età posto da questo provvedimento si riferisce soltanto alla categoria degli ufficiali piloti e non alle altre specialità dell'Aeronautica.

PRESIDENTE. Debbo rispondere all'onorevole Guadalupi, che mi ha chiamato in causa. Spero che egli abbia voluto riferirsi soltanto alla questione tenica, perché, nella mia qualità di presidente, non ho la facoltà di dare un'interpretazione che non sia di carattere tecnico. Sotto questo aspetto, non ho che da aggiungere due considerazioni: 1°) l'età di 17 anni è quella che consente il volontariato in tutte le Forze armate dello Stato, quindi essa è pienamente valida per quanto riguarda l'arruolamento volontario in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento; 2°) l'ufficiale pilota di complemento non deve essere riguardato soltanto per il caso del servizio di prima nomina. L'ufficiale di complemento fa parte di una riserva; è un ufficiale che dev'essere utilizzabile il più a lungo possibile e il servizio di complemento gli serve per essere abilitato.

Ecco perché io ritengo giustificato il limite di 23 anni previsto sul disegno di legge: una volta collocato nella riserva, l'ufficiale di complemento può essere impiegato per un maggiore tempo che se il limite massimo fosse di 26 anni. Tutti sappiamo che negli aerei a reazione, dopo una certa età, il pilota difficilmente rende. Chiamato a 23 anni, egli sarà utilizzabile, dopo il congedo, per un periodo di tempo certamente superiore.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1°) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;

2°) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se già incorporati nella Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;

3°) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

4°) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della Pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;

5°) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica ».

Nessuno chiedendo di parlare e constatando di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

GUADALUPI. Per dichiarazione di voto. Le osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario, per quanto attiene alla richiesta da me formulata, sono smentite in pieno dalla realtà, che è a conoscenza di tutta l'opinione pubblica e del Parlamento. La realtà è questa, dichiarata ed ammessa dallo stesso onorevole ministro Pacciardi nel corso della discussione del bilancio della difesa per l'esercizio finanziario corrente. Riferendosi agli ingiusti provvedimenti di licenziamento a carico di 1.400 operai dipendenti dagli stabilimenti militari, il Ministro ha dichiarato ufficialmente, come espressione del pensiero del Governo, che quegli operai in tanto non avevano avuto rinnovato il rapporto di lavoro in quanto erano appartenenti al partito comunista ed al partito socialista.

Durante l'anno accademico 1951-52, dall'Accademia militare di Livorno sono stati esonerati 6 allievi ufficiali di complemento, dei quali mi riservo di fare i nomi, per il solo fatto che alcuni loro lontani parenti erano iscritti, e non militanti attivi, al partito comunista ed al partito socialista. È evidente che l'ammiraglio comandante l'Accademia deve aver ricevuto istruzioni in tal senso, perché quei giovani appartenevano a famiglie incensurabili moralmente, avevano dato prova di capacità e di idoneità allo studio, erano di moralità eccellente... ma avevano quella grave deficienza!

Dalle prime dichiarazioni fatte dallo stesso onorevole sottosegretario si evince che, per condotta pubblica, il Governo intende la condotta politica del cittadino. La condotta pubblica, invece, è qualcosa di ben diverso, di più comprensivo di tutte le libertà, compresa quella di essere iscritto ed organizzato in qualsiasi partito politico, anche di opposizione.

Rimanendo valide tutte le altre osservazioni che portano alla constatazione che molte migliaia di cittadini si vedono, con questa legge, preclusa la via della carriera militare in Aeronautica, debbo concludere che, se nell'ordinamento politico, costituzionale, giudiziario italiano, il cittadino, a 17 anni non è ancora considerato nella piena capacità di intendere e di volere, non possiamo noi affermare che a quell'età si possa essere impiegati in un incarico del genere.

Per tutti questi motivi, dichiaro che il gruppo socialista voterà contro il disegno di legge.

CLOCCHIATTI. Per dichiarazione di voto. Dichiaro che il gruppo comunista è contrario al disegno di legge perché i fatti testimoniano e depongono contro l'orientamento del Governo, che non è quello dichiarato in questo momento, con molta chiarezza, dall'onorevole sottosegretario. Il fatto è che tutti i giorni si vedono esclusi dall'impiego, nelle direzioni di artiglieria e negli arsenali, molti cittadini, pur ineccepibili dal punto di vista della moralità e della capacità, a causa delle loro fede politica. Le varie interrogazioni ed interpellanze stanno a dimostrare praticamente che il Governo conduce un'azione discriminatoria.

Altro non ritengo di dovere aggiungere alle dichiarazioni ed osservazioni fatte dall'onorevole Guadalupi, se non che il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato », già approvato dalle IV Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Pagliuca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGLIUCA, *Relatore*. Allo stato attuale della legislazione, mentre la laurea in scienze coloniali è compresa fra i titoli che consentono l'ammissione al corso ordinario di Commissariato dell'Esercito (decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668) e fra i titoli che consentono la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo di commissariato marittimo (legge 29 marzo 1949, n. 167), essa non è compresa fra quelli per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 29 ottobre 1952, tende alla eliminazione della difformità innanzi rilevata nell'ordinamento delle tre Forze armate, difformità che non trova alcuna giustificazione.

Ritengo, perciò, che tale disegno di legge meriti la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« I tenenti in servizio permanente del ruolo Commissariato sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze sociali;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in scienze coloniali ».

Nessuno chiedendo di parlare e constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Ricordo che la Commissione finanze e tesoro, dopo aver espresso parere favorevole al testo ministeriale, ha espresso parere contrario all'emendamento proposto dal relatore.

Invito, pertanto, il Relatore, onorevole Bosco Lucarelli, a fare il punto della situazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Il disegno di legge, come è detto nella relazione ministeriale che lo accompagna, ha lo scopo di eliminare una difformità di trattamento tra gli ufficiali dell'Esercito e quelli della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Io, però, nella precedente nostra seduta, ho già avuto occasione di rilevare che questa finalità non è pienamente raggiunta.

Infatti, la legge 9 maggio 1940, n. 369, che regola lo stato degli ufficiali dell'Esercito, istituisce una indennità di ausiliaria per tutti gli ufficiali collocati nella riserva posteriormente al 1° gennaio 1940. Riserva o ausiliaria ha lo stesso valore per l'Esercito; perché nella stessa legge del 1940 è stata soppressa la posizione di ausiliaria e tutti coloro che si trovavano in quella posizione sono stati collocati nella riserva. L'indennità varia a seconda del grado e va da un minimo di 4 mila ad un massimo di 18 mila lire.

Successivamente, con decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, tale indennità venne estesa, rispettivamente, agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ma soltanto nei confronti di quegli ufficiali che già si trovavano in posizione ausiliaria o vi venivano collocati posteriormente alla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti legislativi.

In seguito, un'altra legge, modificando l'articolo 44 della legge 9 maggio 1940, e con riferimento alle accennate leggi successive, estendeva l'indennità di ausiliarie non solo agli ufficiali che si trovavano in ausiliaria ma anche a quelli che venivano collocati in congedo direttamente dal servizio attivo.

Questa è l'attuale posizione legislativa. Il disegno di legge in discussione propone di estendere l'indennità di ausiliaria a tutti gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto direttamente dal servizio attivo posteriormente al 1° gennaio 1940. E in effetti parte della difformità di trattamento viene ad essere tolta.

Senonché, parte della difformità resta ancora, in quanto il disegno di legge non contempla il caso di quegli ufficiali appartenenti alla Marina o all'Aeronautica o alla Guardia di finanza che dalla posizione di ausiliaria, passano in congedo assoluto: caso che, invece, è previsto per gli ufficiali dell'Esercito. Per questo motivo avevo proposto il noto emendamento, che non ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Evidentemente, l'emendamento comporta un maggior onere a carico del bilancio dello Stato, ma si tratta di pochi milioni – tre o quattro – e, in considerazione di ciò, io avevo proposto di ripartire la spesa fra i varî capitoli indicati nel disegno di legge, dove viene reperita la somma totale: trattandosi di capitoli che hanno competenze di miliardi, ritenevo sufficiente la mia indicazione.

Ho già accennato, in altra occasione, ad un'altra questione che non è strettamente connessa alle finalità di questo provvedimento: essa riguarda gli ufficiali dell'Aeronautica. Dovendo tener conto dei più bassi limiti di età stabiliti per questi ufficiali al fine della loro messa a disposizione o del collocamento a riposo, proponevo un emendamento aggiuntivo, con cui si stabilisse di considerare il caso, per l'Aeronautica, degli ufficiali collocati in ausiliaria anteriormente al 1° gennaio 1940, purché il collocamento in ausiliaria fosse stato determinato da raggiunti limiti di età. Anche questa disposizione riguardando pochissimi casi, la spesa sarebbe molto limitata.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Di fronte al parere contrario della Commissione finanze e tesoro ed alle insistenze

del relatore proponente per l'accoglimento del suo emendamento, sono costretto a chiedere alla Commissione un breve rinvio, al fine di poter riesaminare la proposta.

AZZI. Mi associo alla proposta di rinvio, formulando la speranza che gli emendamenti proposti dal relatore siano accettati, o, per lo meno, che sia fatto tutto il possibile per il loro accoglimento, in quanto essi mi sembrano meritevoli della nostra considerazione.

SPIAZZI. Mi associo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come per il passato, assicuro che farò tutto il possibile perché, in accoglimento dei desideri della Commissione, si addivenga ad un miglioramento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione s'intende rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina. (2911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge con modifiche riguardanti l'esercizio finanziario.

Il relatore, onorevole Geuna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEUNA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, la Commissione finanze e tesoro aveva comunicato di trovarsi nella impossibilità di esprimere parere favorevole al provvedimento, poiché lo stesso faceva riferimento al bilancio, ormai superato, dell'esercizio finanziario 1951-52, e richiedeva, pertanto, l'indicazione e del nuovo bilancio e del capitolo a cui attingere. Dietro suggerimento del Ministero della difesa, ho indicato il capitolo 213 del bilancio per l'esercizio in corso.

La Commissione finanze e tesoro ha, perciò, espresso parere favorevole al provvedimento, il quale tende ad elevare da 200.000 a 500.000 lire annue il contributo dello Stato a favore di una Fondazione – l'Acropoli Alpina – che ha lo scopo di conservare e potenziare tutto il patrimonio di ricordi, documenti e cimeli della nostra guerra alpina.

Propongo, pertanto, che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo modificato che, se non vi sono ossservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 300.000 annue derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa e verrà fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 213 dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Agevolazioni a favore dell'Aviazione da turismo. (2994):

Presenti e votanti. 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 19
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare. (2998):

Presenti e votanti. 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 19
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di

commissariato aeronautico, ruolo Commissariato. (2999):

Presenti e votanti. 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina. (2911):

Presenti e votanti. 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Carignani, Carron, Chatrian, Clocchiatti, Coppi Alessandro, Dal Pozzo, Fanelli, Geuna, Guerrieri Filippo, Manzini, Marzarotto, Ortona, Pagliuca, Pietrosanti, Reali, Ricci Mario, Roveda, Saccenti, Sartor, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino.

Sono in congedo:

Mattei e Trimarchi.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI